

Codice A1617A

D.D. 10 dicembre 2024, n. 967

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 per i lavori di riconversione di impianto agricolo di digestione anaerobica per la produzione di biometano nei Comuni di Caselette (TO) e Avigliana (TO), in area soggetta a vincolo idrogeologico. Posizione n. 021122 - Richiedente: Società agricola Musinè s.s. (P. IVA/C.F. 10362060013).



ATTO DD 967/A1617A/2024

DEL 10/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 per i lavori di riconversione di impianto agricolo di digestione anaerobica per la produzione di biometano nei Comuni di Caselette (TO) e Avigliana (TO), in area soggetta a vincolo idrogeologico. Posizione n. 021122 - Richiedente: Società agricola Musinè s.s. (P. IVA/C.F. 10362060013).

Visti:

- l'istanza presentata ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/03 dalla Società agricola Musinè s.s. (P.IVA e C.F. 10362060013), con sede in Via Monginevo, 1 - Avigliana, in data 9/8/2024 per la riconversione di impianto agricolo di digestione anaerobica per la produzione di biometano nei Comuni di Caselette (TO) e Avigliana (TO), in area soggetta a vincolo idrogeologico;
- la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino con nota prot. In ingresso n. 148479 del 4/9/2024, e contestuale indizione della Conferenza dei Servizi per l'esame del succitato progetto e l'acquisizione degli atti di assenso necessari per il rilascio dell'autorizzazione unica;
- la nota prot. n. 161267 del 25/09/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto ;
- la richiesta integrazioni prot. n. 164775 del 30/9/2024 inviata alla Città Metropolitana di Torino;
- il verbale della conferenza dei servizi del 2/10/2024, trasmesso in data 16/10/2024 con nota prot. n. 174927;
- la convocazione della riunione decisoria della conferenza dei servizi trasmessa dalla Città

Metropolitana di Torino con nota prot. in ingresso n. 194750 del 18/11/2024.

Preso atto:

- della documentazione integrativa pervenuta in data 24/10/2024 con nota prot. n. 180032, ed in data 9/12/2024 con nota prot. n. 207632;

- che il richiedente intende presentare il progetto per beneficiare degli incentivi in conto capitale previsti dal D.M. 15/9/2022 (Decreto Biometano) in attuazione della misura M2C2 – I1.4 “Sviluppo del biometano, secondo i criteri per promuovere l’economia circolare” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- della nota del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuta in data 4/12/2024 prot. n. 204894, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si esprime parere favorevole, con prescrizioni, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la riconversione dell’impianto sopra descritto;

Rilevato che il parere forestale non si rende necessario atteso che gli interventi previsti non interessano aree boscate;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l’assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l’intervento previsto interessa una superficie su proprietà privata individuata al N.C.T. del comune di Caselette al fogli 14, particelle nn. 21, 22, 27, 30, 33, 76, 78, 80, 99, 101, 103, 105 e 106 e del comune di Avigliana al foglio 5, particelle nn. 184, 210, 212, 213, 286, 511, 513, 541 e 543, come indicato nell’istanza;

- a seguito delle verifiche svolte con strumenti GIS, nonché dalla consultazione delle scansioni delle planimetrie di impianto del vincolo idrogeologico, la superficie interessata dall’intervento ricade all’interno di aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ad esclusione delle particelle nn. 511, *omissis* 513, 541 e 543, foglio 5 del comune di Avigliana;

- la presente richiesta di autorizzazione riguarda il progetto di riconversione di impianto agricolo di digestione anaerobica per la produzione di biometano con capacità produttiva di 250 sm³/h;

- l’intervento proposto si configura come modifica e di trasformazione del suolo mediante il modellamento di materiali inerti, scavi di sbancamento e riporti;

- la superficie oggetto di intervento sarà pari a 22.974 mq, di cui 22.740 mq in vincolo idrogeologico, con un volume di movimenti di terra pari a 7.688 mc, di cui 7.618 mc in vincolo idrogeologico;

- l’intervento non interessa superficie boscata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 45/1989, il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista per un valore pari a € 4.548,00 prima dell’inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione. Qualora il progetto risultasse finanziato dalla misura M2C2 – I1.4 “Sviluppo del biometano, secondo i criteri per promuovere l’economia circolare” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il richiedente sarà esentato dal deposito cauzionale, in quanto l’intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell’art. 8 della stessa legge regionale (interventi finanziati con il

concorso regionale, statale o comunitario);

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.r. n. 45/1989 la compensazione della superficie trasformata non è dovuta in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dalla lettera b) dello stesso comma (impianto d'interesse pubblico).

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Società agricola Musinè s.s. (P. IVA/C.F. 10362060013) a realizzare l'intervento di per la riconversione di impianto agricolo di digestione anaerobica per la produzione di biometano nei Comuni di Caselette (TO) e Avigliana (TO), su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e nelle successive integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. n. 204894 in data 4/12/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- la Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024".;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Società agricola Musinè s.s. (P.IVA e C.F. 10362060013), con sede in Via Monginevo, 1 - Avigliana, alla realizzazione dell'intervento di riconversione di impianto agricolo di digestione anaerobica per la produzione di biometano, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Caselette al foglio 14, particelle nn. 21, 22, 27, 30, 33, 76, 78, 80, 99, 101, 103, 105 e 106 e del comune di Avigliana al foglio 5, particelle nn. 184, 210, 212, 213 e 286, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate dal parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. n. 204894 in data 4/12/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che qui si intendono interamente richiamate.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dell'art. 8 della l.r. n. 45/89 per un valore pari a € 4.548, prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione. Qualora il progetto risultasse finanziato dalla misura M2C2 – II.4 “Sviluppo del biometano, secondo i criteri per promuovere l'economia circolare” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il richiedente sarà esentato dal deposito cauzionale, in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell'art. 8 della stessa legge regionale (interventi finanziati con il concorso regionale, statale o comunitario).

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal rimboschimento previsto dall'art. 9 c. 1 della l.r. n. 45/89 in quanto ricade nei casi di esclusione di cui alla lettera b) del c. 4 dello stesso articolo.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a tre anni. I lavori una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore/indipendenti dalla volontà dell'operatore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze simili. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al

monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;

c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Nucleo dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*)/A1813C

Ns prot.

Classificazione: 13.160.70/VINCIDR/A1800A/1383/2024

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Spett.le Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord
Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO
(Vs rif. pos. 21122)
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
c.a. dott. Alberto Cucatto

OGGETTO: Istanza della Società agricola Musinè s.s. per conversione a biometano dell'impianto a biogas in comune di Caselette - Aggiornamento della D.D. n. 115-28592/2012 di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387.

Posizione n. 21122 - Proponente: Società Agricola Musinè s.s.

L.r. 45/1989 - Vincolo per scopi idrogeologici. Parere istruttoria geologica ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.

Con riferimento al progetto in oggetto, esaminati gli elaborati messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino al link http://eds.cittametropolitana.torino.it/ener/ditte_vautor_cm.php, per quanto riguarda l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 " e s.m.i., per gli aspetti geologici si rileva quanto segue.

- Il progetto prevede la riconversione dell'esistente impianto in assetto biogas elettrico alla produzione di biometano attraverso il mantenimento sostanziale dell'impianto esistente, con la realizzazione di alcuni interventi in aggiunta (ampliamento della sezione di pulizia del biogas e realizzazione di nuova sezione di produzione del biometano, installazione di una nuova unità di cogenerazione, installazione di una caldaia di back-up termico, realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio per il separato liquido e realizzazione tettoia per la platea del digestato solido in uscita, realizzazione di una terza trincea tramite ampliamento a partire dalla TR2 esistente);



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

• per quanto riguarda le operazioni di realizzazione dell'impianto, verrà effettuato uno scotico sull'area del lotto di ampliamento ove necessario ed in particolare nell'area di upgrading; è previsto uno scotico per il posizionamento dell'impianto di upgrading vero e proprio, il cogeneratore e la cabina REMI, che saranno posizionati su basamenti in cls, ubicati nella sezione tecnologica del lotto d'impianto; saranno eseguiti gli scavi per la costruzione delle vasche dove verrà stoccato il digestato e verranno mantenute le due trincee a pianta rettangolare esistenti (TR1 e TR2) per lo stoccaggio della biomassa vegetale;

• gli scavi relativi alle opere in progetto riguarderanno principalmente la nuova vasca VD3, parzialmente interrata. È previsto uno scotico di parte dell'area di espansione per una superficie di 2.385 m² per una profondità di circa 30 cm. Per permettere la realizzazione delle vasche interrate verranno realizzati scavi di volume maggiore a quello effettivamente occupato dalle vasche per necessità tecniche costruttive, ritombando in loco parte del volume scavato dopo l'esecuzione dei lavori edili; i ritombamenti previsti riguardano i riempimenti per colmare gli scavi attorno alle pareti delle opere parzialmente interrate, a seguito della loro realizzazione.

Tutto ciò premesso, verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e l'intervento in oggetto dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico, si esprime parere favorevole ai sensi della L.R. 45/89 a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- ◆ in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
- ◆ nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- ◆ in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- ◆ i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antiersive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

- ◆ le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
- ◆ durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
- ◆ sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali ove se ne riscontri la necessità; in questo caso deve essere predisposta apposita cartografia riportante gli elementi costituenti il sistema di drenaggio;
- ◆ i sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo;
- ◆ devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali;
- ◆ per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità prevista dal progetto, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- ◆ è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- ◆ il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione agli Enti competenti per le valutazioni di spettanza.

Si fa presente che il presente parere:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

b) è da intendersi rilasciato secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., specificato al punto 4, paragrafo 4.1 della Circ. 3/AMB del 31/08/2018 per quanto riguarda le risultanze dell'istruttoria tecnica di carattere geologico;

b) si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

c) s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

d) si intende rilasciato sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

e) è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere.

Il Responsabile del Settore
Ing. Bruno Ifrigerio
(firmato digitalmente)

Il funzionario:
dott. geol. Barbara Mirit Nervo